

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 158

12 luglio 2024

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MONTALTI, CALIANDRO, COSTA, ZAPPATERRA

**LEGGE REGIONALE PER LA MITIGAZIONE E L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E
PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA**

Oggetto assembleare n.8615

Relazione

I cambiamenti climatici sono oggi un tema prioritario che coinvolge scienza, società e politica.

L'evidenza scientifica dell'entità del riscaldamento globale si è andata sempre più consolidando negli ultimi anni, così come la consapevolezza che a causarlo siano le emissioni di gas climalteranti derivanti dall'impiego dei combustibili fossili e dall'uso non sostenibile del territorio e delle risorse naturali.

Di pari passo è cresciuta la consapevolezza della necessità di porre in atto sia politiche globali per ridurre drasticamente le emissioni e mitigare l'aumento delle temperature (mitigazione), sia strategie di adattamento per limitare gli impatti dei cambiamenti climatici che comunque si verificheranno.

Negli ultimi anni si è assistito ad un completo stravolgimento del nostro mondo e della nostra quotidianità, nel maggio 2023 l'alluvione che ha colpito la Romagna si è rivelata la più devastante tragedia climatica vissuta nel nostro paese, la terza nel 2023 a livello globale, per impatto e danni subiti. L'evidente segnale di come il cambiamento climatico abbia già modificato gli equilibri della nostra realtà e si possa manifestare con eventi disastrosi in qualsiasi momento e luogo.

Anche nella nostra Regione lo studio dei cambiamenti climatici e la messa a punto di politiche di mitigazione e adattamento hanno conosciuto negli ultimi anni tappe e sviluppi significativi.

La Regione ha sottoscritto nel 2015 l'*Under2 Memorandum of Understanding*, che conteneva l'impegno ad una riduzione del 80% delle proprie emissioni al 2050, e lo ha ribadito con la più recente sottoscrizione del 2021 volta ad allineare gli impegni internazionali della Regione con l'obiettivo regionale di neutralità carbonica sancito nel Patto per il Lavoro e il Clima.

Si prevede (articolo 5) che la Regione aggiorni periodicamente la "*Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna*", adottata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 187 del 20 dicembre del 2018, che costituisce il documento strategico di indirizzo, per piani e programmi, di tutte le

politiche regionali e che individua per ciascun settore: le azioni di mitigazione necessarie volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nonché le azioni di adattamento volte a ridurre la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici.

Tale strategia ha rappresentato l'inizio di un percorso di consapevolezza, integrazione e rafforzamento delle politiche regionali per la mitigazione e l'adattamento, che andrà in futuro ben oltre quanto chiede la Commissione Europea attraverso direttive e regolamenti.

La Regione Emilia-Romagna è consapevole che i cambiamenti climatici impongono scelte economiche e sociali importanti così come l'integrazione di queste tematiche in tutta la pianificazione e programmazione di settore.

Da qui la necessità di dotare la Regione Emilia-Romagna di un'apposita legge che metta in campo la pianificazione strategica ed attuativa volta a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso la mitigazione e adattamento e la promozione di una transizione ecologica giusta.

Il progetto di legge regionale si pone come obiettivo, appunto, quello di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e di ridurre gli impatti ambientali futuri, in linea con i documenti normativi e strategici dell'Unione Europea al fine del raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050 e lo sviluppo di una società e di territori più resilienti. Senza tralasciare un aspetto importante, ovvero quello di garantire una transizione giusta nel rispetto dei valori di giustizia sociale e ambientale.

La proposta di legge prevede un coinvolgimento attivo della comunità regionale attraverso strumenti di partecipazione, riconoscendo l'importanza del contributo di tutti gli attori nella lotta contro il cambiamento climatico. Inoltre, viene posta attenzione alla gestione e salvaguardia del suolo, promuovendo il riuso, la rigenerazione urbana, la riduzione del consumo di suolo e la riforestazione quali misure cruciali per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'economia circolare viene promossa come un approccio fondamentale per ridurre gli impatti ambientali. La legge pone la strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna,

di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 187 del 20 dicembre 2018 quale base strategica e di indirizzo che definisce obiettivi e azioni concrete per ridurre le emissioni di gas serra e affrontare gli impatti climatici. È prevista l'approvazione di un documento di indirizzo che traccia il percorso per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, in linea con la Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e con il Patto per il Lavoro e il Clima.

Si prevede inoltre che venga adottato il Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, il quale definirà le gli obiettivi di adattamento, le misure prioritarie e i tempi necessari per la loro attuazione. Se ne prevede l'aggiornamento periodico e la Giunta nel compiere gli atti di monitoraggio si esprimerà per poter ridefinire tempestivamente gli interventi in vista dei possibili scenari che potranno verificarsi.

Viene garantita la coerenza dei piani di azione per l'energia sostenibile e il clima dei Comuni e delle loro Unioni con gli obiettivi regionali, prevedendo incentivi e contributi economici per il monitoraggio e l'attuazione di tali piani. Si intende promuovere la gestione dei Big data attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, istituendo un Osservatorio volto a monitorare l'implementazione delle politiche regionali, la ricaduta sul territorio regionale e l'elaborazione di misure che garantiscano la coesione sociale e la transizione ecologica giusta.

Enfasi è posta sulla conoscenza e sull'informazione sulle tematiche ambientali, attraverso la previsione del coinvolgimento attivo della comunità regionale, in particolare dei giovani, nell'individuazione degli obiettivi da perseguire. La legge prevede anche interventi nell'ambito dell'istruzione e della salute, affrontando gli impatti del cambiamento climatico sulla salute fisica e mentale dei cittadini e promuovendo progetti di sostegno psicologico per contrastare l'eco-ansia.

Gli oneri finanziari sono stabiliti già per il 2024, mentre le modalità di finanziamento per gli anni successivi saranno oggetto di inserimento nei prossimi bilanci di previsione.

La proposta di legge è strutturata in sette titoli: il TITOLO I stabilisce i principi generali e gli obiettivi della legge, definendo i concetti chiave e sottolineando l'importanza della

collaborazione tra il livello nazionale e locale; il TITOLO II descrive le strategie e le azioni specifiche per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e per adattarsi ai cambiamenti climatici, delineando i piani regionali necessari; il TITOLO III dettaglia come la pianificazione e programmazione a livello regionale e locale devono essere allineate con gli obiettivi di neutralità carbonica e adattamento ai cambiamenti climatici; il TITOLO IV promuove la partecipazione della comunità, l'uso di tecnologie avanzate per affrontare i cambiamenti climatici e stabilisce organi partecipativi e consultivi come l'Osservatorio per la Transizione giusta; il TITOLO V riconosce l'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute e promuove misure di supporto psicologico e prevenzione per le persone colpite da eventi climatici estremi; TITOLO VI descrive la struttura di governance necessaria per l'attuazione della legge, specificando i ruoli e le responsabilità delle varie istituzioni coinvolte; il TITOLO VII include le disposizioni per la valutazione, il finanziamento e l'entrata in vigore della legge.

Nel dettaglio la Proposta di legge prevede:

- Art. 1 - Principi generali: riconosce i cambiamenti climatici come una minaccia per la sicurezza e la salute umana, stabilendo la necessità di politiche integrate tra il livello nazionale e locale per contrastarne gli effetti;
- Art. 2 - Obiettivi e finalità: la Regione mira alla neutralità carbonica entro il 2050 e si impegna a implementare politiche di adattamento per aumentare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici;
- Art. 3 – Definizioni: definisce i termini chiave come mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici e gas climalteranti.
- Art. 4 - Coinvolgimento della Comunità e Politiche Integrate: garantisce il coinvolgimento della comunità regionale nei processi decisionali e integra le politiche di neutralità carbonica e adattamento in tutti i piani e programmi regionali.
- Art. 5 - Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici: stabilisce la necessità di una strategia regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, monitorata e aggiornata periodicamente, con azioni specifiche per ridurre le emissioni e aumentare la resilienza;

- Art. 6 - Percorso per la neutralità carbonica: descrive il percorso strutturato per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, aggiornando il documento strategico ogni cinque anni e monitorando le azioni implementate;
- Art. 7 - Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici: introduce il Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che stabilisce obiettivi, misure prioritarie e tempi di attuazione, con aggiornamenti e monitoraggi periodici;
- Art. 8 - Pianificazione e programmazione regionale: richiede che la pianificazione e programmazione regionale siano coerenti con il documento strategico e il Piano di adattamento, dettando strumenti per attuare gli obiettivi;
- Art. 9 - Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima: stabilisce che i Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima dei Comuni siano coerenti con gli obiettivi regionali di neutralità carbonica e adattamento, prevedendo contributi e premialità per supportare questi piani;
- Art. 10 - Pianificazione locale: prevede che gli enti locali devono contribuire agli obiettivi regionali di neutralità carbonica e adattamento, coinvolgendo le parti interessate locali nei processi di pianificazione e attuazione.
- Art. 11 - Big data e intelligenza artificiale per il clima: promuove l'uso di big data e intelligenza artificiale per misurare e ridurre gli impatti climatici, integrandoli nelle piattaforme digitali pubbliche;
- Art. 12 - Osservatorio per la Transizione giusta verso la neutralità climatica: istituisce un Osservatorio per monitorare le politiche climatiche e garantire una transizione ecologica giusta;
- Art. 13 - Partecipazione e informazione: favorisce la partecipazione della comunità regionale nelle politiche climatiche attraverso processi partecipativi e iniziative di informazione e formazione;
- Art. 14 - Assemblea dei giovani per il clima: istituisce l'Assemblea dei giovani per garantire la rappresentanza generazionale nelle politiche climatiche e di transizione ecologica giusta.

- Art. 15 - Forum Regionale sui cambiamenti climatici: promuove il Forum regionale per sensibilizzare e formare le amministrazioni pubbliche e private sulle politiche climatiche;
- Art. 16 - Educazione ed alfabetizzazione climatica nelle scuole di ogni ordine e grado: promuove l'educazione climatica nelle scuole per accrescere la consapevolezza e la capacità di resilienza dei cittadini;
- Art. 17 - Salute e clima: riconosce gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute e promuove interventi di supporto psicologico e prevenzione per le persone colpite da eventi climatici estremi;
- Art. 18 – Governance: descrive la struttura di governance per l'attuazione della legge, specificando i ruoli e le responsabilità del Gabinetto di Presidenza della Giunta e delle altre istituzioni coinvolte;
- Art. 19 - Clausola valutativa: prevede la valutazione biennale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti, con relazioni presentate alla commissione assembleare competente.
- Art. 20 - Norma finanziaria: descrive le disposizioni finanziarie per coprire i costi di attuazione della legge e prevede l'utilizzo di fondi strutturali europei;
- Art. 21 - Entrata in vigore: stabilisce l'entrata in vigore della legge 15 giorni dopo la sua pubblicazione nel BURERT della Regione Emilia-Romagna.

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. La Regione Emilia-Romagna, quale ente di livello più adeguato ad affrontare i cambiamenti climatici, in quanto responsabile dello sviluppo e dell'implementazione delle politiche che hanno il maggiore impatto sul clima, riconosce i cambiamenti climatici come una minaccia per la sicurezza e la salute umana, per i diritti umani, per la produzione e la sicurezza alimentare, per la salvaguardia degli equilibri ecologici degli ecosistemi e della biodiversità, opera per l'integrazione delle politiche tra il livello nazionale e quello locale, adotta misure per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e per ridurre i futuri impatti ambientali.
2. La presente legge, in armonia con gli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in coerenza con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 e ratificato ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, e con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, nonché con i valori di equità e solidarietà fondanti le politiche dell'Unione verso la transizione verde di cui alla Raccomandazione n. 9107 del Consiglio dell'Unione europea del 16 giugno 2022, detta i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente, di politiche economiche e di contrasto del cambiamento climatico.

Art. 2

Obiettivi e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna adotta misure per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, in coerenza con gli obiettivi di neutralità carbonica perseguiti dall'Unione Europea, in particolare con quelli fissati dal Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 (che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e dal Regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), nonché con i valori di equità e solidarietà fondanti le politiche dell'Unione verso la transizione verde, di cui all'art. 1 comma 2.
2. La Regione persegue altresì, in tutte le sue politiche, l'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di aumentare la resilienza e diminuire la vulnerabilità sociale, economica ed infrastrutturale dei territori rispetto agli impatti derivanti dai medesimi cambiamenti.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini della presente legge intende per:
 - a) Mitigazione dei cambiamenti climatici: tutte quelle azioni che riducono l'emissione in atmosfera dei gas climalteranti responsabili del riscaldamento globale;
 - b) Adattamento ai cambiamenti climatici: tutte quelle azioni necessarie per prevenire o ridurre al minimo i danni provocati dagli effetti dei cambiamenti climatici, quali eventi estremi, siccità, alluvioni, incendi, mareggiate, intrusione cuneo salino;
 - c) Gas climalteranti: sono tutti quei gas di origine naturale o di origine antropica che producono il fenomeno conosciuto come 'effetto serra', quali, principalmente l'anidride carbonica (CO₂), il metano (CH₄), il protossido di azoto (N₂O), l'esafluoruro di zolfo (SF₆), gli idrofluorocarburi (HFCs) e i perfluorocarburi.

Articolo 4 Coinvolgimento della Comunità e Politiche Integrate

1. La Regione Emilia-Romagna garantisce il coinvolgimento di tutta la comunità regionale attraverso gli strumenti di partecipazione previsti anche dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 ("Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3"), nonché per mezzo delle sedi e degli strumenti di concertazione regionali già attivi.
2. Alla realizzazione degli obiettivi di neutralità carbonica e di adattamento ai cambiamenti climatici concorrono tutte le politiche, i piani e i programmi regionali, anche in attuazione degli obiettivi definiti nella "*Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile*", in recepimento di quanto previsto dall'articolo 34 del D. Lgs. 152 del 2006, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla gestione e alla salvaguardia del suolo, all'attuazione dei principi di riuso, rigenerazione urbana e consumo di suolo zero di cui alla legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 (*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*), alla riforestazione come misura di mitigazione dei gas climalteranti e di adattamento, nonché allo sviluppo dell'economia circolare.

Articolo 5 Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 2, stabilisce e aggiorna periodicamente la "*Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna*", su proposta della Giunta regionale e con deliberazione dell'Assemblea legislativa. Tale strategia costituisce il documento strategico di indirizzo per piani e programmi di tutte le politiche regionali, e individua per ciascun settore:
 - a) le azioni di mitigazione volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

- b) le azioni di adattamento volte a ridurre la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici.
2. I settori regionali interessati dalle azioni di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici saranno determinati dalla Giunta regionale, in base alle necessità e alle priorità identificate nella proposta di cui al comma 1.
 3. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è soggetta a monitoraggio e valutazione periodica e comunque almeno ogni 5 anni.
 4. La Regione assicura l'integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici nelle leggi regionali di settore.
 5. La Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici individua nel documento strategico "Percorso per la neutralità carbonica", di cui all'articolo 6, e nel "Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici", di cui all'articolo 7, gli strumenti attuativi delle politiche e delle strategie, rispettivamente, di mitigazione e di adattamento.

TITOLO II - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO

Articolo 6

Percorso per la neutralità carbonica

1. La Regione Emilia-Romagna si impegna a realizzare un percorso strutturato e integrato per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, attraverso una governance efficace e un monitoraggio continuo delle azioni implementate.
2. La Giunta Regionale approva ed aggiorna con cadenza quinquennale, acquisito il parere della Commissione Assembleare competente, il documento di indirizzo strategico "Percorso per la neutralità carbonica prima del 2050" al fine di individuare nuovi indirizzi ed interventi integrati, a ciò finalizzati, da attuare attraverso la pianificazione e la programmazione regionali, tenendo conto della loro sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Il documento identifica gli obiettivi intermedi da raggiungere a livello regionale, sia complessivamente sia per ciascun ambito settoriale, nonché le relative politiche ed azioni, in coerenza con la Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
3. La Giunta regionale identifica in tale documento le politiche e le azioni più efficaci da implementare per ridurre le emissioni di gas climalteranti e aumentare l'assorbimento di carbonio, determinando specifici indicatori per il monitoraggio delle azioni previste, attraverso un sistema di contabilizzazione condiviso con gli Enti Locali per il monitoraggio delle azioni di mitigazione e assorbimento. Il sistema di monitoraggio sarà integrato con l'Agenda 2030 e il Patto per il Lavoro e per il Clima.
4. Le attività del documento d'indirizzo di cui al comma 1, saranno coordinate dalla Cabina di Regia istituita presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, avvalendosi di

specifici gruppi di lavoro, una struttura tecnico-scientifica di supporto, composta da tecnici di ART-ER, ARPAE, CNR e Università, che fornirà supporto specialistico ed un Comitato di esperti nazionali e internazionali che fornirà indirizzi metodologici.

Articolo 7

Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, adotta il Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici che, sulla base degli scenari climatici regionali, definisce gli obiettivi di adattamento, le misure prioritarie, i tempi e la stima delle risorse necessarie per la loro attuazione. Gli enti locali sono coinvolti in ogni fase della pianificazione, dalla formulazione alla realizzazione dei piani, garantendo così che le decisioni siano il più possibile radicate nel territorio e rispondano alle esigenze delle comunità locali.
2. Il Piano regionale di adattamento è aggiornato periodicamente e comunque almeno ogni 5 anni. La Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, effettua il monitoraggio periodico del Piano al fine di garantire interventi tempestivi ed efficaci in risposta agli impatti climatici. Questo processo di monitoraggio include anche una valutazione dell'efficacia delle misure adottate a livello locale.

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Articolo 8

Pianificazione e programmazione regionale

1. La pianificazione e la programmazione regionale di settore sono adottate in coerenza con:
 - a) il documento di indirizzo strategico di cui all'articolo 5, rispetto al quale dettano gli strumenti volti ad attuarne gli obiettivi;
 - b) il Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 7.

Articolo 9

Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima

1. I Comuni e le loro Unioni che adottano Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima ne garantiscono la coerenza con gli obiettivi di neutralità carbonica definiti nel documento strategico di cui all'articolo 5, nonché con gli obiettivi del Piano regionale di adattamento, di cui all'articolo 7.

2. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina la misura dei contributi, i criteri e le modalità per la loro concessione ai Comuni e alle Unioni di Comuni finalizzata all'adozione, monitoraggio e all'attuazione dei piani di cui al comma 1. La Giunta stabilisce inoltre le modalità per la concessione di premialità ai Comuni e alle loro Unioni che implementano e contribuiscono agli obiettivi di mitigazione e adattamento climatico.
3. L'attuazione da parte dei Comuni e delle loro Unioni dei Piani di cui al comma 1, costituisce comunque criterio preferenziale per l'accesso ai finanziamenti della programmazione regionale.
4. Con gli atti di cui al comma 2, la Giunta definisce altresì criteri e modalità per la concessione di premialità agli organismi di diritto pubblico che investono sulla decarbonizzazione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi previsti a livello regionale.

Articolo 10 (Pianificazione locale)

1. La pianificazione degli enti locali contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali, rispettivamente, di:
 - a) neutralità carbonica, garantendo altresì la coerenza con il documento di indirizzo strategico, di cui all'articolo 5;
 - b) adattamento ai cambiamenti climatici, garantendo altresì la coerenza con il Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 7.
2. La Regione collabora con gli enti locali al fine di garantire l'integrazione nella pianificazione e programmazione locale delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento contenute nel Piano regionale di cui all'art. 7, e nella valutazione delle iniziative e dei progetti degli enti locali finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.
3. Gli enti locali nell'ambito delle attività di cui al comma 1, sono tenuti a coinvolgere le parti interessate locali, compresi i cittadini, le imprese e le organizzazioni non governative, nella pianificazione e nell'attuazione della pianificazione locale.

TITOLO IV - PROMOZIONE DI UNA TRANSIZIONE ECOLOGICA GIUSTA E PARTECIPAZIONE

Art. 11 Big data e intelligenza artificiale per il clima

1. Al fine di misurare e ridurre gli impatti derivanti dal cambiamento climatico, la Regione promuove la raccolta, la gestione e la condivisione di tutti i dati utili, coinvolgendo gli altri

soggetti pubblici e privati interessati, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e degli strumenti di intelligenza artificiale.

2. A tal fine, entro sei mesi dall'approvazione della legge, è predisposto un piano triennale per la gestione di tali dati, l'incremento della loro quantità e qualità e la loro integrazione nelle piattaforme digitali pubbliche e condivise.
3. In linea con gli obiettivi delineati nei commi 1 e 2, i sistemi informativi regionali sfruttano i dati raccolti per generare risorse informative utili che supportano le attività di pianificazione e programmazione della Regione e delle amministrazioni locali, rispettando gli standard nazionali per l'informazione geografica relativa ai cambiamenti climatici, permettendo così un utilizzo efficace dei dati per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico.

Articolo 12

Osservatorio per la Transizione giusta verso la neutralità climatica

1. La Regione istituisce un Osservatorio per la Transizione giusta, verso la neutralità climatica, al fine di monitorare l'implementazione delle politiche climatiche regionali, la ricaduta sul territorio regionale e l'elaborazione di misure che garantiscano, nelle more di tali politiche, la coesione sociale e la transizione ecologica giusta.
2. La Giunta, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio per la Transizione equa verso la neutralità carbonica.

Articolo 13

Partecipazione e informazione

1. La Regione riconosce che la transizione ecologica giusta e, in particolare, la lotta ai cambiamenti climatici per lo sviluppo di una società più resiliente, sostenibile e giusta, rappresenta un processo di cambiamento culturale da attuarsi anche attraverso l'educazione e apprendimento permanente. A tal fine, la Regione si impegna a diffondere la conoscenza delle tematiche connesse alla transizione ecologica giusta e ai cambiamenti climatici.
2. La Regione, al fine di coinvolgere tutta la comunità regionale nell'individuazione e nell'implementazione degli obiettivi legati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla transizione giusta, utilizza le sedi e gli strumenti di concertazione regionali già attivi e rafforza gli strumenti di partecipazione orientati al coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e degli enti locali nello sviluppo delle politiche di transizione ecologica giusta e di contrasto al cambiamento climatico.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione promuove e realizza processi partecipativo-deliberativi attraverso metodi quali l'Assemblea dei cittadini, la giuria dei cittadini o Citizen's Panel, sul modello già sperimentato dall'Unione Europea, prevedendo gli strumenti e

le risorse necessari alla gestione del processo, dalla selezione dei soggetti partecipanti, affinché siano rappresentativi della popolazione regionale, fino all'individuazione di soggetti terzi indipendenti deputati al coordinamento.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione adotta altresì iniziative mirate di informazione, di formazione e di comunicazione di cui agli articoli 14 e 15 rivolte al sistema scolastico e formativo, alle diverse categorie professionali, economiche e sociali, alle amministrazioni locali ed alla popolazione in generale.

Articolo 14

Assemblea dei giovani per il clima

1. La Regione promuove la partecipazione dei giovani emiliano-romagnoli dai 14 ai 34 anni all'Assemblea dei giovani per il clima, al fine di garantire una rappresentanza generazionale nella elaborazione delle politiche relative ai cambiamenti climatici e alla transizione ecologica giusta.
2. L'assemblea dei giovani per il clima, che viene convocata due volte all'anno, è uno strumento di democrazia partecipativa volto a favorire il dibattito e formulare proposte sui principali documenti di politica regionale in materia di neutralità carbonica e di adattamento ai cambiamenti climatici.
3. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione stabilisce con apposito atto la composizione e le modalità di funzionamento dell'Assemblea di cui al comma 1.

Articolo 15

Forum Regionale sui cambiamenti climatici

1. La Regione promuove il Forum regionale sui cambiamenti climatici, quale strumento di condivisione e trasparenza volto a sviluppare la sensibilizzazione e la formazione nelle amministrazioni pubbliche e nelle organizzazioni private al fine di aumentare la conoscenza e l'attuazione di policy per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i territori e della transizione ecologica giusta. Il Forum si dota, per la definizione delle proprie attività, di un programma annuale pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
2. La Regione, attraverso il Forum di cui al comma 1 ed in collaborazione con Arpae ed il sistema INFEA regionale, predispone il programma regionale dedicato all'alfabetizzazione climatica di cui all'articolo 13, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, per favorire una cittadinanza consapevole e orientata alla mitigazione e all'adattamento climatico

Articolo 16

Educazione ed alfabetizzazione climatica nelle scuole di ogni ordine e grado

1. L'educazione e l'alfabetizzazione climatica è volta a rendere condiviso il patrimonio di conoscenze sul cambiamento climatico dal punto di vista ambientale, economico, scientifiche, tecnologico e sociale, accrescendo il know-out, la capacità di resilienza, e di adattamento attivo dei cittadini.
2. La Regione promuove l'alfabetizzazione climatica nelle scuole attraverso il programma di cui al comma 2 dell'art.15.

TITOLO V - SALUTE E CLIMA

Articolo 17 Salute e clima

1. La Regione riconosce gli impatti del cambiamento climatico sul benessere psicologico e sulla salute fisica e mentale dei cittadini e introduce questo aspetto nei programmi del servizio sanitario regionale dedicati alla salute e alla prevenzione.
2. La Regione promuove progetti e interventi per sostenere psicologicamente le persone colpite da eventi climatici estremi, nonché interventi di prevenzione psicologica per affrontare l'eco-ansia e l'adattamento dei cittadini ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione ai bambini e ai giovani.
3. La Regione promuove altresì percorsi di formazione per professionisti dedicati alla psicologia dell'emergenza e predispone servizi per il sostegno psicologico da attivarsi in caso di eventi climatici estremi.

TITOLO VI – GOVERNANCE

Articolo 18 Governance

1. Per l'attuazione della presente legge, il Gabinetto di Presidenza di Giunta è incaricato di collaborare con le Direzioni generali regionali per:
 - aggiornare periodicamente la Strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
 - monitorare ogni cinque anni le azioni regionali relative alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nei piani e programmi settoriali;

- redigere e aggiornare il documento strategico per la Neutralità carbonica e il Piano di adattamento, basandosi sui risultati del monitoraggio;
 - verificare costantemente la coerenza dei piani e programmi settoriali;
 - coordinare e gestire il Forum regionale sui cambiamenti climatici;
 - promuovere strumenti per monitorare le azioni di mitigazione e adattamento degli enti locali, assicurando la coerenza con gli obiettivi regionali;
 - coordinare l'Osservatorio per la Transizione giusta verso la neutralità climatica.
2. Per raggiungere gli obiettivi della legge, il Gabinetto di Presidenza di Giunta collabora con i settori tecnici della Regione e degli Enti Locali per condividere e diffondere criteri e buone pratiche.
 3. La Giunta può istituire gruppi di lavoro interdirezionali per coinvolgere le strutture regionali competenti e garantire la coerenza delle politiche settoriali con le azioni e i piani previsti dalla presente legge.

TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge e ne valuta l'impatto rispetto al raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica.
2. In particolare, la relazione, di cui al comma 1, contiene dati e informazioni su:
 - a) quali interventi siano stati realizzati in attuazione della presente legge;
 - b) l'ammontare delle risorse stanziare ed erogate con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari;
 - c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
3. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata anche attraverso il coinvolgimento delle sedi regionali di concertazione già attive, nonché attraverso i soggetti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14.

Articolo 20 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 400.000 per l'esercizio 2024, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo I spese correnti - del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.
3. Per gli esercizi successivi al 2024, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Articolo 21 Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel BURERT della Regione Emilia-Romagna ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione
-
-

